

Verbale d'accordo

Le sottoscritte Parti

ANAEP-Confartigianato edilizia, CNA Costruzioni, Fiae-Casartigiani, Dipartimento Edilie CLAAI,

e

Feneal-UIL, Filca-CISL, Fillea-CGIL

premesse

che in data 24 gennaio 2014 è stato sottoscritto l'Accordo per il rinnovo del CCNL 23 luglio 2008 per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'Edilizia e affini;

tenuto conto

- Del perdurare della crisi che sta colpendo il comparto delle costruzioni;
- della riduzione inflazionistica intervenuta,
- Della opportunità, così come previsto dagli Accordi di settore, di omogenizzare le retribuzioni del settore edili così come previsto dagli accordi in essere;

Convengono


- 1- che la tabella retributiva sotto riportata annulla e sostituisce quella inserita nel richiamato accordo del 24 gennaio 2014:

Livelli	Aumenti			parametri
	Totale	1 gennaio 2014	1 luglio 2015	
7	€ 87,68	€ 52,04	€ 35,64	205
6	€ 76,98	€ 45,69	€ 31,29	180
5	€ 64,16	€ 38,08	€ 26,08	150
4	€ 59,44	€ 35,28	€ 24,16	139
3	€ 55,60	€ 33,00	€ 22,60	130
2	€ 49,18	€ 29,19	€ 19,99	115
1	€ 42,76	€ 25,38	€ 17,38	100

Inoltre a partire dal 1 aprile 2017 verranno erogati i seguenti importi come AFAC, che sono da intendersi esclusivamente come anticipi sui futuri aumenti contrattuali riassorbiti dai prossimi rinnovi:

Livello	aumenti	parametri
7	€ 69,38	205
6	€ 60,92	180
5	€ 50,77	150
4	€ 47,05	139
3	€ 44,00	130
2	€ 38,92	115
1	€ 33,85	100

- 2 All'articolo 92 del CCNL in vigore sono inseriti i seguenti commi:



Verbale d'accordo

Viene istituito a partire dal 1 gennaio 2015, a carico del datore di lavoro, un contributo mensile di € 8 (su base 100, riparametrato secondo la successiva tabella), da versare al Fondo Prevedi:

Livello	parametro	importo
7	205	€ 16,40
6	180	€ 14,40
5	150	€ 12,00
4	139	€ 11,12
3	130	€ 10,40
2	115	€ 9,20
1	100	€ 8,00

Per i lavoratori iscritti al fondo Prevedi al 1 gennaio 2015 tale contributo è aggiuntivo rispetto a quanto previsto per l'iscrizione ordinaria.

Per i lavoratori che alla stessa data non risultino iscritti al Fondo Prevedi, il suddetto contributo comporta l'adesione contrattuale degli stessi al Fondo medesimo, senza alcun ulteriore obbligo a loro carico.

Le parti si danno atto che sul contributo di cui sopra è dovuta esclusivamente la contribuzione INPS di solidarietà.

3- Che il primo comma dell'art.15 (Elemento variabile della retribuzione-EVR) viene sostituito dal seguente:

"Viene confermato che, per la vigenza del presente Contratto, le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali contraenti potranno concordare con decorrenza non anteriore al 1 luglio 2014, per la circoscrizione di propria competenza, l'elemento variabile della retribuzione secondo criteri e modalità di cui all'Art.42 l'EVR è fissato dalle Parti Sociali firmatarie nazionali nella misura massima del 6% dei minimi in vigore alla data del 1 giugno 2012".

4- Che la vigenza contrattuale indicata dall'Art.103 viene prorogata al 30 giugno 2016.

La presente Intesa è da considerarsi propedeutica alla conclusione degli aspetti contrattuali ancora da armonizzare; in particolare le parti si impegnano a trovare una soluzione al problema APE in tempi congrui.

Roma 16 ottobre 2014

Letto, firmato e sottoscritto:

ANAEP-Confartigianato edilizia

CNA Costruzioni

Fiae-Casartigiani

Dipartimento Edili CLAA

Feneal-UIL

Filca-CISL

Fillea-CGIL

Nota all'art. 97 industria e art. 39 cooperative

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

A decorrere dal 1° gennaio 2015, le parti stabiliscono l'istituzione di un contributo mensile di 8 euro, riparametrati su base 100, da versare al Fondo Prevedi e Cooperlavoro, a carico del datore di lavoro.

Per i lavoratori iscritti al Fondo Prevedi e Cooperlavoro alla data sopra indicata tale contributo è da considerarsi aggiuntivo al contributo attualmente previsto a carico del datore di lavoro.

Per i lavoratori che non risultino iscritti al Fondo Prevedi e Cooperlavoro alla data sopra indicata, il suddetto contributo comporta l'iscrizione degli stessi al Fondo medesimo.

Le parti si danno atto che sul contributo di cui al primo comma del presente articolo è dovuta esclusivamente la contribuzione Inps di solidarietà.

